



Consiglio Regionale della Campania

Allegato 2)

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLA PROPOSTA O DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

(ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto della Regione Campania, dell'art. 9 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37 e dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità regionale della Campania 7 giugno 2018, n. 5)

PDL / DDL N. _____

PRIMO/A FIRMATARIO/A PDL Maurizio Petracca

TITOLO: Istituzione del Sistema dei Parchi Agricoli di Interesse Regionale

Sezione 1)

DESCRIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO

La proposta di legge istituisce il Sistema dei Parchi Agricoli di Interesse Regionale e disciplina gli strumenti per il riconoscimento, la pianificazione, il coordinamento e il monitoraggio dei Parchi Agricoli nell'ambito delle competenze regionali in materia di agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione del territorio.

Sotto il profilo finanziario, la proposta presenta contenuti prevalentemente ordinamentali, programmatici e procedurali e prevede un unico specifico onere a carico del bilancio regionale, connesso alle attività di informazione, promozione e divulgazione del Sistema dei Parchi Agricoli, nonché alle attività di sensibilizzazione e accompagnamento degli enti locali e delle istituzioni interessate alla costituzione dei Parchi.

Per l'avvio del Sistema è previsto, per il primo anno di attuazione, un programma di attività di informazione, sensibilizzazione, animazione territoriale, comunicazione e divulgazione, il cui fabbisogno è quantificato in euro 200.000,00 sulla base dei criteri e dei parametri analiticamente indicati nella Sezione 2.

Le restanti attività attribuite all'amministrazione regionale sono svolte dalle strutture competenti nell'ambito delle ordinarie funzioni istituzionali. In particolare, l'Osservatorio regionale dei Parchi Agricoli opera senza corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti e la relativa segreteria è assicurata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

Non sono previste minori entrate regionali né oneri finanziari pluriennali automatici.



Consiglio Regionale della Campania

Sezione 2)

INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI (DIRETTI / INDIRETTI) DERIVANTI DAL PROGETTO DI LEGGE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE

ARTICOLO	PRESENZA ONERI (Si/No)	STIMA ONERI (VALORE IN €)	DATI - CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
Art. 1	No	€ 0,00	Disposizione di carattere definitorio e ordinamentale. Non istituisce strutture amministrative, prestazioni, contributi o trasferimenti a carico del bilancio regionale.
Art. 2	No	€ 0,00	Individua le finalità della legge. Le disposizioni hanno carattere programmatico e non determinano autonomi obblighi di spesa né attribuiscono diritti a prestazioni finanziarie.
Art. 3	No	€ 0,00	Il riconoscimento dei Parchi Agricoli e l'adozione delle linee guida sono assicurati dalle strutture regionali competenti nell'ambito delle ordinarie funzioni istituzionali e delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'eventuale soggetto comune di gestione è costituito dai Comuni aderenti e non determina oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4	No	€ 0,00	Il Piano territoriale è adottato dai Comuni aderenti. L'attività della Regione è circoscritta alla ricezione del Piano e all'eventuale formulazione di osservazioni ed è svolta dalle strutture competenti nell'ambito delle ordinarie funzioni istituzionali.
Art. 5	No	€ 0,00	Disposizione di carattere programmatico e di coordinamento. Il raccordo con strumenti e programmi di finanziamento europei, nazionali e regionali non costituisce autonoma autorizzazione di spesa e non determina contributi o trasferimenti obbligatori a carico del bilancio regionale.
Art. 6	No	€ 0,00	L'Osservatorio è istituito presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura, senza costituzione di una nuova struttura amministrativa. La partecipazione è gratuita e non comporta compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti. La segreteria è assicurata dalla struttura competente nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 7	No	€ 0,00	Disposizione di coordinamento normativo priva di effetti finanziari autonomi.
Art. 8	Sì	€ 200.000,00	L'onere è quantificato mediante il criterio della stima parametrica e del costo medio unitario, assumendo a riferimento un programma di attività per il primo anno di attuazione della legge e i costi di iniziative e servizi analoghi realizzati in ambito regionale. In particolare, la stima è determinata in euro 90.000,00 per la realizzazione di cinque iniziative territoriali di informazione, sensibilizzazione e animazione, assumendo un costo medio di euro 18.000,00 per ciascuna iniziativa; euro 35.000,00 per una iniziativa di carattere regionale dedicata alla presentazione e alla diffusione del Sistema dei Parchi Agricoli; euro 50.000,00 per attività di informazione e comunicazione a diffusione regionale; euro 25.000,00 per la progettazione, realizzazione e diffusione di materiali e strumenti informativi, anche digitali.
Art. 9	No	€ 0,00	Entrata in vigore.



Consiglio Regionale della Campania

Totale Oneri	€ 200.000,00
---------------------	---------------------

Sezione 3)

INDICAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI COPERTURA DELLA SPESA IN RELAZIONE AGLI ONERI QUANTIFICATI

RIFERIMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

PER IL TRIENNIO 2026-2028

Sezione A)

Natura, tipologia e modalità di copertura finanziaria ai sensi dall'art. 38 del d.lgs. 118/2011

NATURA SPESA	corrente	conto capitale	
TIPOLOGIA SPESA	annuale	pluriennale	
	obbligatoria	non obbligatoria	
STANZIAMENTO	anno 2026	Importo 200.000,00 €	
	anno 2027	Importo 0,00 €	
	anno 2028	Importo 0,00 €	
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO SU CUI IMPUTARE LA SPESA	Missione	Programma	Titolo
	16	01	1



Consiglio Regionale della Campania

MODALITÀ DI COPERTURA		
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Non applicabile	//
Risorse presenti in fondi speciali	Missione 20 – Fondi e accantonamenti Programma 03 – Altri fondi Titolo 1 – Spese correnti	200.000,00 €
Ricorso a nuove o maggiori entrate	Non applicabile	//
altre modalità	Non applicabile	//

Sezione B)

Indicare nuove o maggiori entrate da utilizzare a copertura della spesa

TITOLO: non applicabile.

TIPOLOGIA DELL'ENTRATA: non applicabile.

Sezione C)

In caso di disposizioni che prevedono minori entrate, alla stregua di una linea di spesa, indicare idonea copertura finanziaria compensativa

Non applicabile. La proposta di legge non reca disposizioni dalle quali derivino minori entrate a carico del bilancio regionale.

Sezione 4)

CASI DI NEUTRALITÀ O INVARIANZA FINANZIARIA DEL PROGETTO DI LEGGE



Consiglio Regionale della Campania

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale per le ragioni di seguito indicate.

Gli articoli 1 e 2 recano disposizioni di carattere definitorio, ordinamentale e programmatico, individuando l'oggetto, l'ambito di applicazione e le finalità del Sistema dei Parchi Agricoli di Interesse Regionale. Da tali disposizioni non derivano nuovi adempimenti amministrativi suscettibili di produrre autonomi effetti finanziari, né sono istituiti contributi, trasferimenti, prestazioni o altri benefici economici a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 disciplina il procedimento di istituzione e riconoscimento dei Parchi Agricoli. La proposta di istituzione è rimessa ai Comuni interessati e il riconoscimento regionale avviene mediante deliberazione della Giunta regionale, previa verifica della coerenza della proposta con le finalità della legge. L'adozione delle linee guida e le attività istruttorie connesse al riconoscimento dei Parchi sono riconducibili alle ordinarie funzioni amministrative della struttura regionale competente in materia di agricoltura e sono svolte senza istituzione di nuovi uffici o organismi e senza necessità di acquisizione di ulteriori risorse umane. L'eventuale costituzione del soggetto comune di gestione è rimessa ai Comuni aderenti e non comporta trasferimenti obbligatori o altri oneri a carico della Regione.

L'articolo 4 attribuisce ai Comuni aderenti l'adozione del Piano territoriale del Parco Agricolo. Gli adempimenti posti a carico della Regione consistono nella ricezione del Piano e nell'eventuale formulazione di osservazioni e hanno natura istruttoria e amministrativa. Essi sono assicurati dalla struttura regionale competente nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali, senza istituzione di nuove strutture, assunzioni di personale o acquisizione di beni e servizi ulteriori rispetto a quelli già disponibili.

L'articolo 5 reca disposizioni di carattere programmatico e di coordinamento. Il raccordo delle finalità della legge con gli strumenti della programmazione regionale, nazionale ed europea e la promozione di accordi e forme di collaborazione non costituiscono autonome autorizzazioni di spesa e non determinano l'obbligo per la Regione di concedere contributi, trasferimenti o altri benefici economici. L'eventuale finanziamento di specifici interventi resta subordinato alla disponibilità delle risorse e alle condizioni previste dai rispettivi strumenti di programmazione e finanziamento.

L'articolo 6 istituisce l'Osservatorio regionale dei Parchi Agricoli presso la struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di agricoltura. L'Osservatorio non costituisce una nuova struttura amministrativa dotata di autonomia organizzativa o contabile. La partecipazione ai suoi lavori è espressamente gratuita e non comporta compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali e con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il funzionamento dell'Osservatorio non richiede pertanto nuove assunzioni, l'istituzione di posizioni organizzative aggiuntive né l'acquisizione obbligatoria di ulteriori beni o servizi.

L'articolo 7 reca disposizioni di coordinamento con la normativa vigente in materia di agricoltura, governo del territorio, tutela del paesaggio e dell'ambiente, beni culturali



Consiglio Regionale della Campania

e aree naturali protette e non attribuisce nuove funzioni amministrative suscettibili di generare autonomi effetti finanziari.

Gli adempimenti regionali sopra descritti sono riconducibili, per quanto concerne le funzioni in materia agricola, alle competenze della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9 reca l'entrata in vigore del provvedimento.